

Ambiente. Dopo il varo del dl di proroga al 30 giugno e del provvedimento sul prospetto

Quattro comparti per il Mud

Gli obblighi si articolano in base alle tipologie di imprese

Paola Ficca

Un nuovo Mud si articola su quattro capitoli per tipologie differenti di operatori. Il Consiglio dei ministri di venerdì 30 aprile ha, infatti, approvato il decreto legge con la proroga per la presentazione del Mud 2010, spostando di due mesi, al 30 giugno, il termine che originariamente scadeva il giorno dell'approvazione del provvedimento governativo. Una proroga arrivata, quindi, al fotofinish, cioè proprio quel 30 aprile previsto dalla legge 70/1994 per dichiarare i rifiuti prodotti e gestiti nel 2009.

Il provvedimento è atteso a breve (forse già in queste ore) in «Gazzetta Ufficiale». Sulla Gazzetta del 28 aprile, invece, è già stato pubblicato il Mud da usare per la dichiarazione 2010 (Dpcm 27 aprile 2010), ma carente di alcune schede (si veda «Il Sole 24 Ore» del 29 aprile). Si tratta di un nuovo Mud, che sostituisce in toto il "modello lunare" contenuto nel Dpcm 2 dicembre 2008, ovvero quella dichiarazione la cui operatività -

se non fosse stata decisa la proroga del Mud cartaceo - sarebbe stata limitata a quest'anno e al primo semestre del prossimo. Questo è, dunque, il nuovo modello che i circa 600.000 soggetti obbligati dovranno usare entro il 30 giugno. Il Dl varato venerdì, comunque, fa salve le

IL QUADRO

Il decreto legge fa salve le denunce che sono state già presentate con il modello 2008

dichiarazioni già rese con il Dpcm del 2008. Il nuovo modello è una sorta di "collage" tra Mud 2002 e Mud 2008. E i produttori di rifiuti potranno continuare a inviare i dati su carta.

Tutto a posto, dunque? A ben guardare i problemi non sono stati tutti risolti; infatti, sulla Gazzetta ufficiale del 30 aprile è stato pubblicato un comunicato del ministero dell'Ambiente per aggiungere

e sostituire alcune schede a quanto pubblicato sulla Gazzetta del 28 aprile. Questa comunicazione del ministero, però, ha un unico destinatario (la presidenza del Consiglio) e non può modificare il Dpcm 27 aprile 2010. Pertanto, fino a quando in Gazzetta non comparirà una "errata corrige", il modello non sarà completo e non potrà essere usato.

Resta un altro problema: il Dpcm 27 aprile 2010 è un regolamento o no? Nel primo caso entrerà in vigore il 13 maggio, nel secondo è già entrato in vigore il 28 aprile. Due scuole di pensiero e ancora incertezze, mentre il rischio sanzioni non è definitivamente allontanato.

Nell'attesa dell'inevitabile pubblicazione della "errata corrige" in Gazzetta e che i modelli davvero ricalchino quelli del 2002 (come a una prima lettura parrebbe e come, almeno, assicurato dal ministero dell'Ambiente), si può osservare che il nuovo Mud è articolato in quattro capitoli:

■ il capitolo 1 riguarda obblighi

e soggetti previsti agli articoli 189 e 220 del decreto legislativo 152/2006 e i gestori di impianti di trattamento e recupero dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (Raee) disciplinati all'articolo 9, comma 4 del decreto legislativo 151/2005;

■ il capitolo 2 riguarda obblighi e soggetti che effettuano raccolta, trasporto, trattamento e recupero dei veicoli fuori uso (articolo 11, comma 3, decreto legislativo 209/2003);

■ il capitolo 3 riguarda gli obblighi e i soggetti disciplinati all'articolo 13, commi 6 e 7 del decreto 151, iscritti al Registro nazionale dei produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (Aee). I dati vanno trasmessi collegandosi al sito www.registroaee.it;

■ il capitolo 4 riguarda gli obblighi e i soggetti del regolamento (CE) 166/2006 sulle emissioni in atmosfera. I dati vanno trasmessi collegandosi al sito www.eprtr.it.

Pubbllichiamo il testo del decreto legge in materia ambientale approvato venerdì dal Consiglio dei ministri.

ARTICOLO 1 **Differimento di termini**

1. Le dichiarazioni di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 70, per le quali i soggetti tenuti, con riferimento all'anno 2009, si avvalgono del modello unico di dichiarazione ambientale aggiornato ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della medesima legge con decreto del presidente del Consiglio dei ministri in data 27 aprile 2010, pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» n. 98 del 28 aprile 2010, possono essere presentate fino al 30 giugno 2010. Sono fatte salve le dichiarazioni presentate, con riferimento all'anno 2009, avvalendosi del modello allegato al decreto del presidente del Consiglio dei ministri in data 2 dicembre 2008, pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» n. 294 del 17 dicembre 2008.

2. Per l'anno 2010, il termine di cui all'ar-

ticolo 55 della legge 17 maggio 1999, n. 144, e successive modificazioni, per il versamento dei premi assicurativi da parte delle imprese di autotrasporto di merci in conto terzi, è fissato al 16 giugno. Non si applicano sanzioni a carico delle imprese che, nelle more dell'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, non hanno provveduto al pagamento dei premi assicurativi di cui al primo periodo entro il termine del 16 giugno 2010, ovvero hanno corrisposto somme inferiori a quelle dovute e, pertanto, sono considerate in regola ai fini degli obblighi assicurativi.

ARTICOLO 2 **Misure urgenti in materia di emissioni di CO₂**

1. Per le installazioni sottoposte alla direttiva 2003/87/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che non hanno ricevuto quote di emissione di CO₂ a titolo gratuito a causa dell'esaurimento della riserva per i nuovi

entranti, il Comitato di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, e successive modificazioni, determina il numero di quote di CO₂ spettanti a titolo gratuito agli operatori di impianto parti di impianto, riconosciuti come "nuovi entranti" ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera m), del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, e ne dà comunicazione agli aventi diritto e all'Autorità per l'energia elettrica ed il gas.

2. L'Autorità per l'energia elettrica ed il gas definisce i crediti spettanti agli aventi diritto sulla base della quantità di quote comunicate ai sensi del comma 1 e con riferimento all'andamento dei prezzi delle quote sui mercati europei. Le partite economiche da rimborsare sono determinate entro il 31 marzo di ciascun anno, con riferimento alle quote di spettanza degli aventi diritto per l'anno solare precedente. Per le quote spettanti ai nuovi entranti per il 2009, le partite economiche devono essere determinate entro 90 giorni dalla data di entrata in

vigore del presente decreto.

3. I crediti di cui al comma 2, comprensivi degli interessi maturati, sono liquidati agli aventi diritto nei limiti dei proventi della vendita all'asta delle quote di CO₂ di cui all'articolo 10 della citata direttiva 2003/87/Ce, come modificata dalla direttiva 2009/29/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, entro 90 giorni dal versamento dei suddetti proventi senza aggravii per l'utenza elettrica e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. In attuazione del principio di invarianza degli oneri a carico dell'utenza elettrica, sono abrogati i commi 18 e 19 dell'articolo 27 della legge 23 luglio 2009, n. 99.

ARTICOLO 3 **Entrata in vigore**

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella «Gazzetta Ufficiale» della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.